

L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 (Artt. 3 e 4).

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.

Art. 3 *Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private.*

1. I liquidatori e i commissari straordinari di persone giuridiche, pubbliche o private, la cui nomina sia di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente, possono essere individuati tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale, dotati di specifica professionalità, adeguata all'incarico, i quali espletano le relative funzioni senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi, salvo il rimborso delle spese di missione.

Art. 4 *Disposizioni in materia di conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#).*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale conferisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane di cui all'[articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 del medesimo [articolo 3 della L.R. 25/2013](#) e individuati tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

2. Le procedure di liquidazione di cui al comma 1 sono concluse entro sei mesi dal conferimento dell'incarico di cui al medesimo comma.